CAMERA DEI DEPUTATI N. 2602

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CERVONE

Presentata il 24 novembre 1960

Integrazioni e modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale legge n. 968 del 27 dicembre 1953, che regola la erogazione di indennizzi e contributi per danni di guerra, ebbe come è noto, un'ampia elaborazione dinanzi alla Camera dei Deputati.

Tuttavia per la necessità di non ritardare ulteriormente l'applicazione della legge stessa che già veniva approvata con un ritardo di tredici anni dalle norme legislative del 1940 (risultate inadeguate alle nuove situazioni politiche economiche e sociali) non fu possibile prevedere un regolamento legislativo di coordinamento, integrazione ed interpretazione, che pure era previsto dal progetto governativo, perché il ritardo sarebbe stato prolungato.

E pertanto la vasta materia, che unificava una notevole quantità di precedenti provvedimenti di legge relativi anche a diverse categorie economiche e produttive nel campo del ripristino dei beni danneggiati o distrutti dalla guerra, non potè avere quel coordinamento che tutti si erano riproposti.

Cosicché, malgrado la attiva e costante azione di applicazione della legge con norme amministrative o con alcuni provvedimenti sporadici nei determinati casi, come la legge n. 607 del 1954, quella n. 1237 del 1957, riguardante l'acceleramento della procedura di danni di minore entità, nonché la legge n. 89 del 1958 riguardante l'organica disciplina dei ratei, durante oltre sette anni di applicazione della legge n. 968, si sono potute constatare talune gravi lacune e difficoltà per la identificazione ed interpretazione delle norme, così come erano scaturite dalla discussione parlamentare.

Tanto che furono necessari numerosi pareri del Consiglio di Stato mentre da parte delle Commissioni tecnico amministrative centrale e speciale che hanno ampiamente elaborato la materia in ogni suo aspetto, sono emersi naturali e necessari adattamenti interpretativi della legge, i quali tuttavia hanno spesso incontrato la difficoltà della immediata approvazione degli organi amministrativi di controllo, con speciale riguardo alla Corte dei conti.

Cosicché anche quelle decisioni degli organi liquidatori che pur erano state prese, sentiti i pareri delle sopra indicate Commissioni, aderenti alla lettera come allo spirito della legge, non hanno sempre potuto realizzarsi, con danno evidente sia per la massa degli interessati, sia per i conseguenti costi delle procedure burocratiche necessarie a trovare formule che comunque non avevano la possibilità di essere attuate in ogni provincia.

Per detti motivi i parlamentari che compongono gli Organi direttivi centrali della

Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, nello spirito della collaborazione unitaria che questa aveva svolto con il Governo e con il Parlamento – per la emanazione della legge generale n. 968, come di ogni altra legge riguardante vari aspetti del risarcimento e ripristino dei beni danneggiati – hanno ritenuto di dover colmare questa lacuna della mancanza di un regolamento legislativo già previsto ma non potuto realizzare, onde far tesoro della esperienza fatta in un decennio e di consacrare in una proposta di legge, che non comporti sostanziali innovazioni, le risoluzioni già adottate in diverse fasi amministrative coordinando ed integrando talune norme ai fini di un effettivo chiarimento della legge.

L'attuale provvedimento che si propone, riassume con una dizione sintetica anche talune specifiche proposte già avanzate a cura dei parlamentari dell'Associazione, come ad esempio la proposta n. 461, riguardante le navi requisite o noleggiate e comunque obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra, presentata alla Camera dall'onorevole Cervone ed altri, nonché la proposta di legge n. 598 presentata al Senato della Repubblica dal senatore Zannini ed altri riguardante la modifica dell'articolo 35 della legge n. 968, proposte che resteranno assorbite allorché saranno da voi approvate le norme della presente.

Circa la natura e la portata delle norme che si propongono a modifica ed integrazione di alcuni articoli della legge n. 968, si tratta in taluni casi di vere e proprie modifiche formali che si rendono necessarie ed evidenti e che si rilevano dalla stessa dizione degli articoli stessi.

Ci limitiamo quindi ad indicare nella presente relazione, solo quelle modifiche che comportano aspetti più sostanziali e che elenchiamo facendo riferimento agli articoli nei quali tali modifiche sono inserite.

Art. 1. — Appare necessario chiarire meglio la portata del requisito della cittadinanza previsto dall'articolo 1 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953 per le notevoli conseguenze che la generica dizione dell'articolo stesso ha determinato nelle varie interpretazioni, sia in ordine al momento in cui il requisito della cittadinanza viene richiesto, sia in riguardo al diritto successivo.

In effetti anche se il titolare era di cittadinanza italiana, le provvidenze non possono trasferirsi nemmeno agli eredi legittimi quando questi al momento della liquidazione abbiano cittadinanza diversa, anche se conseguita successivamente al danno sofferto dal *de cujus*.

Art. 2. — Data la esistenza di talune leggi speciali che si riferiscono a particolari tipi di risarcimento, più favorevoli delle provvidenze previste dalla legge generale n. 968 del 27 dicembre 1953, sempreché vengano osservate determinate quanto tassative formalità, era necessario che si stabilisse che laddove non fosse possibile applicare tali leggi speciali per le difficoltà di assolvere ai detti adempimenti formali, venga quanto meno applicata in ogni caso la legge n. 968, dato anche il testo volutamente ampio dell'articolo 3 della legge stessa riguardante il fatto di guerra che contempla come fatto di guerra indennizzabile ogni evento dannoso previsto dalle accennate disposizioni particolari più favorevoli.

Tali chiarimenti assumono un notevole rilievo per tutti i danni ai beni, che vanno spesso sotto la rubrica di « requisizioni operate da truppe tedesche » la cui natura rientra sempre nei danni di guerra, anche perché non è mai stata emanata una disposizione organica di legge in materia, non potendosi attribuire comunque alcuna legittimità a provvedimenti effettuati da truppe occupanti. In tal modo si chiarisce ciò che del resto veniva in parte riconosciuto nel senso che ogni danno ai beni effettuati anche sotto il formale pretesto della requisizione, possa ottenere quanto meno il normale indennizzo o contributo previsto dalla legge generale.

Art. 7. — La modifica che si richiede al testo dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, assume un particolare rilievo (che risponde d'altra parte anche a talune decisioni prese dagli organi consultivi per l'applicazione della norma vigente), in quanto, per le detrazioni previste da tale articolo relative alle provvidenze che riguardano in modo specifico i danni di guerra e non già altre provvidenze delle quali abbiano usufruito i cittadini che si trovavano in determinate condizioni, siano essi o non siano danneggiati di guerra.

Ed inoltre si tende a specificare che le detrazioni debbono essere effettuate nei confronti dei singoli beni per cui la provvidenza venne erogata, e ciò per evitare che i diversi criteri e misure adottati da altre leggi finiscano per determinare forti sperequazioni nel campo delle liquidazioni definitive.

Si aggiunge altresì che per quanto riguarda il problema dell'applicazione della

legge n. 968 alle navi o galleggianti requisite o noleggiate e per quelle che erano sottoposte ad assicurarazione obbligatoria contro i rischi di guerra (i cui oneri peraltro erano a carico dei proprietari delle navi stesse), le indennità di perdita percepite dovranno considerarsi quale provvidenza od acconto a detrarsi ai sensi del predetto articolo 11, dagli indennizzi e contributi spettanti ai proprietari danneggiati in virtù della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 9. — La materia delle riparazioni e ricostruzioni edilizie, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, venne affidata al Ministero dei lavori pubblici sia pure nel quadro della legge n. 968, senza che nella legge stessa fosse specificata la procedura per i ricorsi alle decisioni dei competenti organi ministeriali.

Cosicché i danneggiati di guerra di quel determinato settore, sono stati privati di quelle garanzie di tutela ammesse invece per i danneggiati di tutte le altre categorie di beni.

Pertanto è stato riconosciuto opportuno che nell'attuale proposta venga eliminata siffatta sperequazione, disponendosi che per i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emessi in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sia ammesso ricorso allo stesso Ministero da prodursi entro trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti inficiati.

Esso Ministero dovrà decidere definitivamente dopo aver peraltro sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che ha competenza generale sulla materia dei danni di guerra.

Art. 14. — La breve dizione riguardante la modifica che viene proposta al primo comma dell'articolo 28 che si riferisce ai limiti nel campo della erogazione dell'indennizzo, risponde alla necessità di una maggiore chiarezza rispondente alla formula letterale della legge, che ha trovato parziale approvazione negli lorgani amministrativi di liquidazione, mentreché è già stata riconosciuta valida dal Consiglio di Stato in connessione con quella dell'articolo 25 della legge n. 968.

Si tratta in effetti di confermare che le limitazioni riguardanti l'indennizzo nelle misure fissate dall'articolo 28 debbano riferirsi non già alle misure dell'indennizzo stesso, ma, come afferma il primo comma del citato articolo 25, all'entità del danno, la quale non può essere rilevata se non attraverso la determinazione della base di commisurazione ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943.

E ciò sia nel caso in cui siffatta base di commisurazione, relativa all'entità del danno di cui all'articolo 25, riguardi i beni danneggiati o distrutti per i quali sia ammissibile il solo indennizzo, sia nel caso in cui si tratti di beni per i quali sia ammissibile il contributo, ma è stato richiesto l'indennizzo.

Art. 15. — La richiesta modifica della attuale dizione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per assicurare ai danneggiati nei beni domestici dei comuni maggiormente sinistrati, in base all'articolo 42 della legge stessa, l'effettivo trattamento previsto dall'articolo 25 della legge in materia di beni domestici si richiama ad una analoga proposta di iniziativa parlamentare presentata nel 1954 dal compianto senatore Braschi, approvata dal Senato e rimasta sospesa dinanzi alla Camera dei Deputati sino alla fine della passata legislatura.

Poiché la detta proposta – che incontrò difficoltà per ragioni puramente tecniche di procedura, riguardanti la celerità delle liquidazioni, che in quel momento venivano effettuate in massa – implicava un aumento dell'indennizzo forfettario, è avvenuto che alcuni danneggiati di guerra dei comuni interessati, convinti di ottenere tale aumento, non hanno avanzato reclamo per ottenere la normale liquidazione di cui all'articolo 25, perdendo così per ragioni di termini il diritto ad ottenere la maggiore liquidazione che ad essi spettava.

Con la presente modifica all'articolo 35 – che è anche oggetto di apposita proposta dinanzi al Senato come è fatto sopra cenno – si consente ai detti danneggiati meno abbienti dei comuni maggiormente sinistrati, i quali con la predetta prospettiva di maggior indennizzo forfettario non richiesero la liquidazione formale, di ottenere il riesame della precedente liquidazione per adeguarla all'effettivo danno subito.

D'altra parte oggi non esistono più motivi tecnici di preoccupazione per il pericolo di un rallentamento nelle liquidazioni dei beni domestici, in quanto questa materia è stata pressoché esaurita ed il riesame di un numero limitato di pratiche effettuato su richiesta degli interessati non reca difficoltà, stabilendo così come è proposto nel provvedimento un termine breve di riapertura dei termini onde consentire reclami ed un limite di misura con il quale si agevolino solo i più bisognosi.

Articoli 20-21. — Si propone una migliore sistemazione della materia creditizia per mutui e sconti ai danneggiati di guerra, anche al fine di abbassare maggiormente il tasso di interesse e di sconto onde agevolare ulteriormente i danneggiati mettendo loro a disposizione la maggiore entità possibile di fondi, utili anche ai fini di alleggerirli degli oneri debitori residuati per l'effettuato, parziale o totale ripristino dei loro beni.

* * *

Per quanto riguarda l'eventuale onere finanziario che potesse derivare da talune interpretazioni estensive della legge, in corrispondenza delle norme che si propongono, non riteniamo che vi possano essere preoccupazioni di maggior gravame al bilancio dello Stato in questa materia, per cui non vi sarebbe alcun bisogno di ricorrere alle remore connesse con l'articolo 81 della Costituzione.

In effetti gli stanziamenti per i danni di guerra sono costituiti da una determinata cifra fissa annuale (articolo 56 della legge n. 968), che non subirebbe alcun aumento e nemmeno si presume allo stato di applicazione della legge che possa subire nemmeno protrazioni nel tempo.

Infatti durante i trascorsi sette anni di attuazione della legge, malgrado che le liquidazioni siano state numerose (oltre due milioni di istanze) e si riferiscano a tutte le categorie di beni contemplate dalla legge stessa, non risulta che annualmente si siano mai erogati gli interi importi stanziati.

D'altra parte l'attuale politica di sviluppo che tende anche ad alleggerire gli oneri di quelle aziende che per ricostruire e ripristinare i beni produttivi sono andate incontro a forti indebitamenti, consiglia di accelerare i tempi e di aiutare per quanto possibile le trasformazioni industriali, commerciali ed agricole, anche in vista dell'accrescimento dell'occupazione del lavoro.

E poiché le istanze che restano a liquidare sono di circa un milione e mezzo quasi tutte di piccole e medie imprese dei settori sopra indicati, riteniamo che l'approvazione delle modifiche che vengono da noi proposte rappresenterebbe, come è già stato più volte autorevolmente affermato anche dagli Organi di Governo, un incentivo a realizzare quella politica di incremento produttivo che è nei voti di tutti gli italiani per un maggior benessere delle nostre popolazioni.

Per tutti i motivi sopra espressi confidiamo che l'attuale nostra proposta di legge, che ripetiamo, costituisce il frutto della esperienza di quasi dieci anni di applicazione della legge n. 968, incontri il vostro favore ed il vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

« Il requisito della cittadinanza italiana deve dimostrarsi come esistente solo al momento del danno. Tale requisito non è richiesto per gli eredi del danneggiato ».

ART. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiugno il seguente:

« Debbono considerarsi fatti di guerra. e quindi risarcibili ai sensi della presente legge, le requisizioni tedesche anche se effettuate tramite le Autorità italiane, con asportazioni o danneggiamenti di beni, nonché i fatti dannosi regolati da leggi speciali contenenti norme più favorevoli ai danneggiati di guerra di quelle contenute nella presente legge riguardanti gli stessi atti di guerra di cui al presente articolo, quando per mancanza di adempimenti formali previsti da tali leggi speciali non sia stato possibile dar corso a tali più favorevoli provvidenze ».

ART. 3.

Alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 la dizione « adibiti all'esercizio di una attività » viene sostituita con l'altra: « Riferentesi all'attività ».

Dopo la lettera *d*) viene aggiunto il seguante comma:

« L'indennizzo o il contributo per i beni indicati nel presente articolo spettano al proprietario di essi indipendentemente dallo uso cui erano adibiti ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito con il seguente:

« Nelle cessioni del bene danneggiato o distrutto la liquidazione spetta all'originario proprietario salvo espresso trasferimento di tale diritto, che può essere effettuato anche con atto aggiuntivo o successivo. Nelle cessioni relative a fabbricati destinati ad uso

di abitazione effettuate dal periodo che va dall'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, all'entrata in vigore della presente legge, il contributo spetta all'acquirente, a condizione che all'atto della cessione la riparazione o la ricostruzione non abbia avuto luogo ».

ART. 5.

All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953 n. 968, è aggiunto il seguente comma:

« Per i danni fuori dal territorio nazionale sono valide le istanze presentate agli uffici locali italiani, anche se le predette istanze non siano materialmente pervenute agli uffici liquidatori attuali, sempre che sia raggiunto un principio di prova dell'avvenuta presentazione. I termini previsti dal quarto comma sono riaperti, anche per le istanze già avanzate con richiesta di indennizzo, fino al 31 dicembre 1965 ».

ART. 6.

Le norme contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche agli autoveicoli.

ART. 7.

Al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953 n. 968, sono aggiunte le seguenti parole:

« Sempreché il titolo della erogazione si riferisca a provvidenze per danni di guerra e non a provvedimenti di cui abbiano potuto beneficiare tutti i cittadini. Le provvidenze debbono essere riferite ai singoli beni per i quali sono state erogate ».

Al secondo comma dello stesso articolo dopo le parole: « ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436 », sono aggiunte le parole: « e degli articoli 70, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203 ».

Dopo il secondo comma del predetto articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« Per le navi requisite e noleggiate e per quelle che erano sottoposte comunque ad assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra, le indennità di perdita percepite dovranno considerarsi quale provvidenza od acconto da detrarsi ai sensi del presente articolo, dall'indennizzo o contributo spettante ai proprietari danneggiati in virtù della presente legge ».

ART. 8.

All'articolo 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo le dichiarazioni previste dall'articolo 11 per le provvidenze già ottenute dal danneggiato, non sono obbligatorie quando gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti ai sensi dell'articolo 17 siano tenuti ad effettuare di ufficio le comunicazioni sulle provvidenze stesse ».

ART. 9.

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emessi in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammesso ricorso allo stesso Ministero da prodursi entro trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è ammesso ricorso avverso i provvedimenti emanati dal Ministero dei lavori pubblici prima della detta data.

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente 8 ».

ART. 11.

L'articolo 26 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente :

« Per i danni ai beni indicati alla lettera *a*) dell'articolo 4 l'indennizzo è corrisposto fino ad un milione di lire per ogni unità immobiliare ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i danni a beni previsti dalle lettere *b*) *c*) e *d*) dell'articolo 4, qualora l'entità

del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 gennaio 1943 superi le lire 5.000.000, sulle ulteriori quote eccedenti lire 5.000.000, 10.000.000, 15.000.000, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20.000.00 ».

ART. 13.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« A domanda dell'interessato può essere autorizzato il ripristino, in opere ed in luoghi diversi purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.

Nel caso che la suddetta autorizzazione preveda il ripristino dei fabbricati ad uso di civile abitazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali per la ricostruzione edilizia, ferma restando la competenza degli organi liquidatori stabilita dagli articoli 17 e 18.

L'Intendenza di finanza, a richiesta dell'interessato può autorizzare l'inizio dei lavori di ripristino indipendentemente dalla determinazione della misura di contributo che verrà successivamente stabilito in base all'articolo 17, dopo che gli stessi uffici tecnici competenti abbiano constatato lo stato dei luoghi e dei beni ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articoo 34 della legge 27 dicembre 1953 n. 968, è sostituito dal seguente:

« I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di formale notifica all'interessato di una giacenza in Tesoreria del titolo di pagamento, sono prescritti ».

ART. 15.

Nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, indipendentemente dal pagamento delle liquidazioni effettuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 della predetta legge, i danneggiati sono ammessi a proporre reclamo entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al fine di ottenere una nuova liquidazione a norma dell'articolo 25 della legge stessa.

Analogamente sarà provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni parimenti effettuate per i danni verificatisi nei territori indicati negli articoli 51 e 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

I reclami di cui sopra saranno ammessi quando l'importo complessivo già liquidato dal danneggiato ai sensi dell'articolo 35 di cui sopra sia inferiore a lire 1.150.000 per il territorio nazionale ed all'estero inferiore a lire 300.000 per i danni previsti dall'articolo 51.

ART. 16.

La lettera *c*) dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è modificata come appresso:

« *c*) strumenti, oggetti e libri di studio o indispensabili per la professione del danneggiato ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente. Esse provvidenze si applicano anche alle aziende di allevamento e selezione delle razze equine ».

ART. 17.

La lettera *d*) dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *d*) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, al bestiame ovino, suino e caprino e al bestiame equino ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« Le provvidenze erogate per i fabbricati rurali per la parte adibita ad uso di abitazione non possono essere inferiori al trattamento previsto dalle leggi speciali per la ricostruzione delle case adibite ad uso di civile abitazione. A dette liquidazioni si provvederà a mezzo degli uffici liquidatori previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge ».

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo l'applicazione di speciali accordi e convenzioni internazionali che consentano

un trattamento più favorevole e salvo quanto disposto dall'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani, che, durante il periodo 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subìto danni di guerra all'estero ».

Il quarto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali per la ricostruzione delle case ad uso di abitazione, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro ».

ART. 19.

Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è prorogato fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

Gli Enti ed Istituti che abbiano effettuato lo sconto dei contributi e degli indennizzi, previsti dall'articolo 65 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, possono emettere, in corrispondenza delle operazioni stesse. serie di speciali cartelle.

Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 61 e 62 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'erario e degli enti locali. Dette cartelle sono parificate alle cartelle di credito comunali e provinciali della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti e di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

ART. 21.

All'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente comma:

« Le liquidazioni relative a successioni, apertesi dopo l'entrata in vigore della presente legge sono esenti dal pagamento della relativa imposta ».